

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA SU FINANZIAMENTI – RIPARTIAMO INSIEME
Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
 (il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c.)

Vers. N. 5 del 04/11/2020

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

UNI.CO. SOC.COOP.

Sede legale in: Via Totti, 4 – 60131 Ancona

E-mail: uni-co@legalmail.eu

N. iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 01422550424 REA n. 130141

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 106 T.U.B. al n. 19523.0

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente/socio:

nome: _____ qualifica (dipendente, agente, altro...) _____

Iscritto all'Albo/Elenco: _____ con provvedimento n. _____ del _____

telefono: _____ e-mail: _____

Telefono 071 - 2868725– Fax 071 - 8853404

sito internet: www.uni-co.eu

Partita IVA 01422550424

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

GARANZIA SU FINANZIAMENTI – RIPARTIAMO INSIEME

- A chi si rivolge:**
- riservato ai Clienti che certifichino, tramite atto notorio, di aver subito carenze di liquidità a fronte della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
 - Clienti ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale L. 662/96.

UNI.CO. SOC.COOP. è un confidi la cui attività consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico a favore dei soci. Tali garanzie sono a prima richiesta su finanziamenti bancari di cassa o su crediti di firma, anche sotto forma di leasing o factoring, finalizzate alla copertura di quanto dovuto dal debitore principale (socio), per capitale, interessi e delle spese. Il rapporto è regolato dalle convenzioni in vigore con gli Istituti finanziatori.

Su richiesta del Socio/Cliente, ma a proprio insindacabile giudizio, I Confidi rilascia a beneficio di una Banca una garanzia che è legata alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite del Confidi. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sottoindicate. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, il Confidi assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi della relativa Convenzione.

La garanzia è "autonoma" rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il creditore beneficiario della garanzia.

Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati dal Confidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Confidi.

La garanzia rilasciata a favore degli Istituti Finanziatori è regolata da specifiche convenzioni. In altri termini, il finanziamento richiesto dal socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Nel caso in cui il socio (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, l'Istituto finanziatore procederà all'escussione del debito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1203 Codice Civile, a seguito della liquidazione ai finanziatori degli importi dovuti, UNI.CO. SOC.COOP. acquisisce il diritto di rivalersi sul socio e sui terzi garanti per le somme pagate.

AMMISSIONE SOCIO

Per ottenere la garanzia di UNI.CO. SOC.COOP. il soggetto deve acquisire la qualità di socio. All'uopo lo stesso presenta la richiesta di ammissione a socio all'attenzione degli uffici del confidi con contestuale versamento delle azioni ordinarie e di quanto altro dovuto e previsto dallo statuto sociale e dai regolamenti interni.

La qualità di socio viene acquisita con delibera degli organi preposti e mantenuta sino al recesso o all'esclusione, a norma dello statuto sociale. L'impresa potrà usufruire anche più volte dell'intervento di garanzia di UNI.CO. SOC.COOP.

PRESTAZIONE DI GARANZIA

La **garanzia** rilasciata da UNI.CO. SOC.COOP., in relazione al **prodotto "RIPARTIAMO INSIEME"**, è variabile con una copertura **max. fino al 100%** dell'importo deliberato.

La garanzia risponde sull'importo della quota di capitale residua alla data di insolvenza oltre interessi contrattuali ed eventuali spese legali relative alle azioni di recupero. UNI.CO. SOC.COOP. non risponde comunque oltre il massimale di garanzia deliberato.

La delibera di UNI.CO. SOC.COOP. per il rilascio della garanzia verte sulla valutazione del merito creditizio (scoring interno) dell'operazione in richiesta eseguito mediante valutazione della solidità finanziaria dell'impresa e della valutazione dell'operazione proposta. In particolare UNI.CO. SOC.COOP. valuta la stabilità finanziaria dell'impresa, la patrimonializzazione, la capacità reddituale dell'attività svolta e le prospettive di sviluppo degli investimenti effettuati o da realizzare e la solvibilità delle garanzie accessorie che assistono l'operazione. In considerazione di tali elementi UNI.CO. SOC.COOP. si riserva la facoltà di non deliberare quelle richieste di garanzia per le quali il merito creditizio è ritenuto insufficiente.

Per le delibere di garanzia accolte positivamente UNI.CO. SOC.COOP. si costituisce fideiussore solidale ed a titolo irrevocabile a garanzia della regolare restituzione dei finanziamenti erogati dagli Istituti finanziatori ai soci; la garanzia rilasciata si intende pertanto a prima richiesta, con patto di inopponibilità preventiva di eccezione e conseguente rinuncia espressa al beneficio di escussione ex art. 1944 c.c.

In caso di garanzie prestate a favore del socio, concorrenti con la garanzia del Confidi, si sottolinea che le fideiussioni prestate dal Confidi sono distinte e separate rispetto alle garanzie concorrenti, ciò in ragione dell'assenza di interesse comune tra lo scopo mutualistico perseguito dal Confidi e le prestazioni di garanzie da parte di terzi, con conseguente esclusione del vincolo di coobbligazione.

L'impresa prende atto, al momento di presentazione della domanda di garanzia, che l'efficacia della garanzia è subordinata al pagamento della commissione di garanzia e quant'altro previsto dal Confidi medesimo.

Ai sensi della Circ. n. 648 del MCC relativa al "Piano di Trasparenza" si precisa che **UNI.CO. SOC.COOP opera con il Fondo Centrale di Garanzia** e che valuterà l'ammissibilità a tale intervento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COME VENGONO CALCOLATI I DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA GARANZIA

I diritti di segreteria per richiesta garanzia sono a copertura delle spese sostenute dalla Cooperativa per la raccolta della richiesta di garanzia e sono riconosciuti a UNI.CO. SOC.COOP. al momento del conferimento dell'incarico a titolo di corrispettivo per l'attività necessaria ad eseguire l'incarico.

I diritti di segreteria vengono calcolati sull'importo richiesto come finanziamento, in base alla seguente tabella:

IMPORTO FINANZIAMENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA
da 0 a 5.000	80,00 €
da 5.001 a 10.000	112,50 €
da 10.001 a 20.000	187,50 €
da 20.001 a 30.000	281,25 €
da 30.001 a 40.000	375,00 €
da 40.001 a 50.000	468,75 €
da 50.001 a 75.000	712,50 €
da 75.001 a 100.000	937,50 €
da 100.001 a 125.000	1.125,00 €

da 125.001 a 150.000	1.406,25 €
da 150.001 a 320.000	1.875,00 €
da 320.001 in poi	2.250,00 €

- In caso di pratica che richieda un "Cambio banca" rispetto ad una precedente pratica di garanzia già deliberata, non si richiedono diritti di segreteria per richiesta di garanzia;
- In caso di delibera negativa da parte della Cooperativa o di rinuncia del socio prima della delibera, vengono rimborsate al socio il 50% dei diritti di segreteria per richiesta garanzia già sostenuti dallo stesso, in tutti gli altri casi (es. Respinto dalla Banca) non viene rimborsato nulla al socio;

COME VIENE CALCOLATA LA COMMISSIONE DI GARANZIA

La commissione di garanzia è determinata in funzione dell'importo della garanzia, della sua tipologia e della durata.

La commissione è pagata dall'impresa in unica soluzione al momento del perfezionamento o del rinnovo dell'operazione mediante bonifico bancario a UNI.CO. SOC. COOP.

In ogni caso l'importo delle commissioni di garanzia, se dovuta non può essere inferiore a 50,00 Euro.

Per i **finanziamenti rateali** la commissione a favore del confidi viene calcolata come segue:

OPERAZIONE	Linea Fondo Centrale Garanzia
* A breve termine	min 0,62% - max 1,66%
** A medio termine	min 0,88% - max 2,94%
*** A lungo termine	min 1,54% - max 4,73%

* durata fino a 18 mesi ** durata da 24 a 60 mesi *** durata da 72 a 300 mesi

Per periodi intermedi si applicano le commissioni dello scaglione immediatamente precedente (es 20 mesi si applica lo scaglione del periodo di 18 mesi).

In caso di **Affidamenti**, nuovi o revisioni annuali, la commissione totale di garanzia annua è calcolata sull'importo garantito in base alla seguente tabella:

SCORING	Eccellente	Buono	Discreto	Sufficiente	Mediocre	Critico
Linea Fondo Centrale Garanzia	0,42%	0,55%	0,69%	0,83%	0,97%	1,10%

SOLO nel caso in cui il finanziamento sia assistito dall'agevolazione della Legge Regionale Marche 10 Aprile 2020 n. 13 la commissione di garanzia massima, determinata in funzione dell'importo della garanzia e della sua durata, è pari allo 0,40% annuo.

Le commissioni di garanzia, essendo voci di costo, una volta versate non potranno in nessun caso essere restituite né parzialmente né integralmente. Resta fermo quanto sopra previsto per la voce Diritti di Segreteria per richiesta Garanzia.

Si precisa che, le commissioni di garanzia saranno applicate anche in caso di moratorie, procedura di accodamento rate, ristrutturazione dei mutui, prolungamenti dei piani di ammortamento e più in generale nei casi di rinegoziazioni che comportino un aumento del rischio per UNI.CO. SOC.COOP. rispetto alla garanzia originariamente rilasciata.

COMMISSIONI SOSPENSIONE / RIMODULAZIONE

La commissione di sospensione/rimodulazione viene calcolata all'atto del rilascio di autorizzazione a sospensione temporanea e/o allungamento del piano di ammortamento, oppure a fronte di modifiche intervenute successivamente al perfezionamento dell'operazione.

La commissione di sospensione è formata da due parti:

- una parte proporzionale
- una parte fissa.

La parte proporzionale è pari allo 0,6% (base annua) del rischio in essere e viene calcolata sull'effettiva durata della sospensione.

La parte fissa (diritti di segreteria per richiesta) è in funzione del capitale residuo ed è data dalla seguente tabella:

da	0	sino a	10.000€	da	10.001	sino a	50.000€	da	50.001	in poi
			50,00€				75,00€			100,00€

Nei casi di sospensione senza allungamento della durata e/o di modifica intervenuta successivamente al perfezionamento dell'operazione verrà richiesta unicamente la parte fissa (diritti di segreteria per richiesta).

CAUZIONI

A seguito di valutazione del merito creditizio, potrebbe essere richiesta, per casi particolari, da parte dell'organo deliberante e in accordo con il Socio, l'acquisizione di una cauzione.

AZIONI ORDINARIE

Le azioni ordinarie da sottoscrivere in caso di richiesta di garanzia sono pari all'1% della quota garantita.

Le azioni ordinarie hanno un valore unitario di 25,82, l'importo da versare sarà arrotondato per eccesso e comunque l'importo minimo da sottoscrivere è pari ad Euro 258,20.

Le "Grandi Imprese", in luogo delle azioni ordinarie, dovranno versare Cauzioni che, verranno conteggiate, con lo stesso metodo di calcolo previsto per le azioni ordinarie di cui sopra.

Nel caso in cui il finanziamento sia assistito dall'agevolazione della Legge Regionale Marche 10 Aprile 2020 n. 13, applicabile esclusivamente ai finanziamenti rateali, le Azioni, oltre la quota minima, non sono dovute.

INFORMAZIONI AL SOCIO

Il socio è al corrente che:

- non sono richieste altre voci di costo al di fuori di quanto sopra.
- Ai sensi dell'Art.119, comma 3 del T.U.B. il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, gratuitamente, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
- l'impresa richiedente ha diritto di conoscere, precedentemente alla formalizzazione dell'impegno effettuata con l'emissione della lettera di garanzia, le condizioni economiche calcolate in funzione delle specifiche dell'operazione in richiesta.
- Nel caso di cliente persona fisica (non socio) è previsto al momento della richiesta di accollo di precedente garanzia la trasformazione delle azioni in deposito cauzionale.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Procedure di Reclamo

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il cliente, quest'ultimo può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: "Ufficio Reclami, Via Sandro Totti, 4 cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo: uni-co.legale@legalmail.it. Il confidi provvederà ad evadere la richiesta entro 60 gg. Qualora il cliente non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

- RICORSO All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca D'Italia o direttamente al Confidi². UNI.CO. SOC.COOP. mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l'accesso all'ABF.

- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE³, finalizzata alla conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca D'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell'art.84 del D.L. 69/2013, **pena l'improcedibilità della relativa domanda**, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all'ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l'applicabilità dell'art.20 c.p.c. .

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE/SOCIO

Il sottoscritto \${NomeCognomeTit}

in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'azienda \${Denominazione} dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo e la guida all'ABF (in caso di offerta fuori sede) o di aver preso visione della Guida ABF. Dichiara inoltre di aver visionato e sottoscritto un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni dallo stesso fornite e di essere consapevole che il contratto definitivo verrà consegnato per la sua accettazione e sottoscrizione presso l'Istituto di Credito erogante in quanto la determinazione da parte del Confidi delle condizioni economiche definitive dovrà essere preceduta da un'istruttoria.

Data \${dataStampa}

Firma _____

LEGENDA

Debitore Principale e debitore garantito: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Debitore solidale: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (avallo, delegazione di pagamento, etc.) in favore del debitore principale.

Creditore Beneficiario: è il soggetto che mette a disposizione/eroga una linea di credito e in favore del quale è rilasciata la garanzia.

Garanzia autonoma: garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.

Escussione della garanzia: Pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.

Surrogazione nel credito: diritto del garante di subentrare nel credito della banca, limitatamente all'escussione della garanzia al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

Confidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi (**Art. 13 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dall'art. 1 Legge 24/11/2003 n. 326**)

Attività di garanzia collettiva dei fidi: l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere), hanno il requisito dell'indipendenza (sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o da più imprese non conformi alla definizione di PMI). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio: l'impresa che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

¹ Cfr. Provvedimento della Banca D'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari.

² Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca D'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del Reclamo.

³D.Lgs n.28 del 04/03/2010 Art.5 comma 1 .